



# Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos; RS 817.023.31)

del 01.11.2022

## I. Situazione iniziale

Con la decisione di esecuzione 2022/677/UE<sup>1</sup>, l'Unione europea (UE) ha stabilito un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti cosmetici. Questa decisione di esecuzione sostituisce la decisione 2019/701/UE<sup>2</sup> a decorrere dal 28 aprile 2023. Per garantire che in Svizzera gli ingredienti dei prodotti cosmetici siano denominati nello stesso modo che nell'UE, è necessaria una modifica dell'articolo 8 capoverso 1 lettera f OCos.

## II. Commento alle singole disposizioni

### Art. 8 cpv. 1 lett. f / Art. 16b

Gli ingredienti dei prodotti cosmetici devono essere denominati nello stesso modo che nell'UE conformemente alla denominazione comune di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2022/677/UE. A tal fine deve essere adeguato il riferimento alla normativa europea. In conformità alla decisione di esecuzione 2022/677/UE è previsto un periodo transitorio fino al 28 aprile 2023 (art. 16b). I prodotti cosmetici caratterizzati secondo il diritto anteriore possono essere consegnati fino a esaurimento delle scorte.

## III. Ripercussioni

### 1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

### 2. Ripercussioni per l'economia e la società

Le aziende devono denominare gli ingredienti dei prodotti cosmetici in base alle nuove prescrizioni. Questo riduce le barriere commerciali e facilita lo scambio di merci. Per dare loro tempo sufficiente per adeguarsi è previsto un periodo transitorio. Inoltre, i prodotti cosmetici caratterizzati secondo il diritto anteriore possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. La presente modifica non ha alcuna ripercussione per i consumatori.

## IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera e consente di armonizzare il diritto svizzero con quello europeo.

<sup>1</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2022/677 della Commissione, del 31 marzo 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti cosmetici, versione della GU L 127 del 29.4.2022, pag. 1.

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2019/701 della Commissione, del 5 aprile 2019, che stabilisce un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti cosmetici, versione della GU L 121 dell'8.5.2019, pag. 1.

